

## Nota metodologica

### Il modello di microsimulazione Istat-MATIS

#### Introduzione

In questa nota si illustrano le caratteristiche principali del modello di microsimulazione Istat-MATIS (Modello per l'analisi della tassazione e degli incentivi alle società di capitali) elaborato dall'Istat (Caiumi e Di Biagio, 2016).<sup>1</sup> Il modello riproduce in dettaglio l'imposta sul reddito delle società (IRES) a partire dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni fiscali delle società di capitali integrate con i bilanci civilistici e gli archivi statistici. La base dati integrata utilizzata nella presente versione del modello comprende l'universo delle società di capitali nel periodo 2005-2022.

La modellizzazione delle principali operazioni infra-gruppo consente di valutare se il sistema tributario in vigore e le riforme introdotte risultino più vantaggiose per le società che operano come una entità singola oppure nell'ambito di un gruppo fiscale. Il modello tiene conto delle principali novità in materia fiscale previste per il 2025: la riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che reinvestono in innovazione digitale e transizione energetica (dal 24% al 20%, la cosiddetta IRES premiale), la revisione del piano Transizione 4.0 e, in presenza di nuove assunzioni, la proroga della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.

Il secondo paragrafo presenta il quadro normativo aggiornato in seguito ai provvedimenti sulla tassazione delle società di capitali nel 2025; il paragrafo successivo descrive le caratteristiche principali del modello Istat-MATIS; il terzo paragrafo illustra in dettaglio la simulazione benchmark e specifica i criteri di calcolo dell'aliquota effettiva di imposta. Il quarto paragrafo presenta la simulazione dei provvedimenti fiscali considerati per il 2025. Il quinto paragrafo è dedicato ai contribuenti IRES e alla loro distribuzione in relazione al risultato del conto economico per sottogruppi di interesse della popolazione delle imprese. L'ultimo paragrafo verifica l'attendibilità delle simulazioni sulla base del confronto con i dati aggregati rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le informazioni di dettaglio tratte dalle dichiarazioni fiscali.

#### I provvedimenti fiscali esaminati

In questa sezione è illustrato il quadro normativo aggiornato dai provvedimenti sulla tassazione delle società di capitali nel 2025: proroga della maggiorazione del costo del lavoro deducibile per le assunzioni incrementali, revisione del piano Transizione 4.0 e la nuova IRES premiale.

#### Proroga della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali

La legge di bilancio 2025 proroga per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per le assunzioni incrementali a tempo indeterminato; la misura è valida limitatamente al calcolo della base imponibile IRES e ha lo scopo di incentivare l'assunzione stabile di lavoratori aggiuntivi.<sup>2</sup> L'agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% del costo del lavoro incrementale derivante da nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato. La nuova super-deduzione può salire fino al 30% nei casi di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> L'attuale versione del modello Istat-MATIS implementa la normativa in materia di tassazione societaria in vigore a partire dall'anno d'imposta 2008, incluse le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, e incorpora le informazioni disponibili al 24/11/2025.

<sup>2</sup> La misura era stata introdotta dallo schema di decreto legislativo attuativo della delega per la riforma fiscale D.Lgs. n. 216/2023 per il 2024 in attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali a favore delle imprese.

<sup>3</sup> Per dettagli si rimanda alla specifica sezione del paragrafo successivo relativo alla simulazione dei provvedimenti.

## Revisione al piano di Transizione 4.0

La Legge di Bilancio 2025 prevede la revisione del piano di "Transizione 4.0" per gli investimenti in beni materiali (allegato A della legge 232/2016), fissando un limite allo stanziamento pari a 2,2 miliardi di euro, corrispondente ad un taglio complessivo di 1,8 miliardi di euro,<sup>4</sup> e abroga il credito d'imposta sugli investimenti in beni immateriali (allegato B della legge 232/2016).<sup>5</sup> Al momento in cui si scrive non è nota la percentuale effettiva di riduzione che sarà applicata al beneficio individuale, dato dal rapporto tra la dotazione finanziaria della misura e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti nell'anno. A titolo precauzionale, si considerano gli effetti negativi sul credito d'imposta spettante alle imprese beneficiarie, corrispondenti a una correzione dell'aliquota del credito nella misura del 55%, esclusivamente ai fini della quantificazione del risparmio d'imposta derivante dall'applicazione dell'IRES premiale.

## L'IRES premiale

La Legge di Bilancio 2025 introduce l'IRES premiale, una misura temporanea che riduce l'aliquota IRES dal 24% al 20% per le società di capitali che soddisfano determinati requisiti al fine di favorire la patrimonializzazione (accantonamenti di almeno l'80% degli utili 2024), gli investimenti strategici (utilizzo del 30% degli utili 2024 accantonati; utilizzo del 24% degli utili 2023 se superiore) e l'occupazione.

L'aliquota ridotta IRES è applicabile al ricorrere delle seguenti condizioni: a) *Accantonamento dell'utile*: almeno l'80% degli utili dell'esercizio 2024 deve essere accantonato e deve restare iscritto a patrimonio netto per almeno tre esercizi; b) *Investimenti in beni strumentali*: almeno il 30% degli utili accantonati (non inferiore al 24% degli utili del 2023) deve essere destinato all'acquisto di beni strumentali nuovi per la Transizione 4.0 e 5.0. L'investimento minimo non può essere inferiore a 20.000 euro. Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1 gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026 e devono essere destinati esclusivamente a strutture produttive situate in Italia; c) *Incremento occupazionale*: l'impresa deve garantire il mantenimento della media occupazionale del triennio precedente; l'assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato con un incremento di almeno l'1% rispetto alla media occupazionale del 2024, o comunque di almeno un lavoratore; d) L'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel periodo 2024-2025.

Il decreto attuativo (DM dell'8 agosto 2025) precisa che, per beneficiare dell'IRES premiale la quota degli utili distribuiti non può superare il 20% dell'importo disponibile. Di conseguenza, gli utili dell'esercizio 2024 destinati a qualsiasi riserva, indipendentemente dalla loro disponibilità, così come gli utili destinati a coprire le perdite degli esercizi precedenti e/o riportati a nuovo, costituiscono utili accantonati.

La riduzione dell'aliquota si applica alle società di capitali e altri enti commerciali, compresi gli intermediari finanziari che applicano l'aliquota IRES con una maggiorazione di 3,5 punti percentuali e ai non residenti con stabili organizzazioni in Italia. Sono escluse dal beneficio fiscale le società in liquidazione ordinaria o soggette a procedure di liquidazione, ovvero aventi finalità diverse dal risanamento, e le società che determinano il proprio reddito imponibile su base forfettaria. Inoltre, il suddetto decreto ministeriale stabilisce che i soggetti che non hanno realizzato utili nell'esercizio 2024 non possono beneficiare dell'agevolazione, mentre non è necessario realizzare utili nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. In virtù dei vincoli sopra citati, le imprese di nuova costituzione a partire dal 2024 sono escluse, in quanto non dispongono dei parametri di riferimento relativi agli utili del 2024 e del 2023.

Per quanto riguarda la condizione di accesso relativa alla base occupazionale, il decreto ministeriale dell' 8 agosto 2025 precisa che si applicano le disposizioni vigenti per l'aumento del costo del lavoro per i nuovi assunti introdotte dalla legge finanziaria 2024 e successive modifiche<sup>6</sup>, con l'introduzione di un criterio più specifico – il numero di unità di lavoro nell'anno deve essere confrontato con la media dei tre anni precedenti, anziché con il valore medio dell'anno precedente - e una semplificazione: l'esclusione del requisito dell'aumento dell'occupazione con riferimento all'intero gruppo di imprese.

In deroga alla normativa relativa al riporto delle perdite, il decreto ministeriale dell'8 agosto 2025 contiene un'altra disposizione favorevole ai beneficiari dell'IRES premiale: la facoltà di sospendere l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse in compensazione del reddito complessivo soggetto all'aliquota ridotta dell'IRES.

<sup>4</sup> Per effetto dei limiti all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il taglio su base annua è pari a 600 milioni.

<sup>5</sup> Per dettagli si rimanda alla specifica sezione del paragrafo relativo alla simulazione dei provvedimenti.

<sup>6</sup> Decreto attuativo 25 giugno 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; art. 1 commi 399 e 400 legge 20 dicembre 2024, n. 207, circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 1/E del 20 gennaio 2025.

Allo stesso modo, le disposizioni applicative relative alla normativa sul consolidamento prevedono per la società consolidante la possibilità di compensare il reddito delle imprese soggette all'aliquota ordinaria con le perdite subite nello stesso periodo di riferimento dalle altre società consolidate, con la conseguenza che il reddito complessivo del periodo sarà determinato in via prioritaria dalla parte di reddito soggetta all'aliquota ridotta, nonché la possibilità di optare per la sospensione dell'utilizzo delle perdite pregresse.

Contrariamente a quanto previsto dalla delega, l'IRES premiale si applica alla totalità degli utili e non solo a quelli accantonati. Il decreto ministeriale dell'8 agosto 2025 stabilisce che il vantaggio dell'IRES premiale è cumulabile con i vantaggi fiscali attualmente in vigore, in particolare per le nuove assunzioni e i crediti d'imposta per gli investimenti qualificati per la Transizione 4.0 e 5.0, piuttosto che alternativo a questi ultimi come previsto dalla legge delega. Tuttavia, il suddetto decreto attuativo introduce un limite stringente all'importo del beneficio: la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti eligibili in innovazione digitale e transizione energetica.

## Le principali caratteristiche del modello Istat-MATIS

L'impiego di modelli di microsimulazione nello studio degli effetti del sistema fiscale rappresenta uno strumento fondamentale al fine di stimare gli effetti distributivi sulle imprese dell'impatto delle riforme, individuando eventualmente i "premiati" e i "perdenti" di una specifica modifica normativa.

Un modello di microsimulazione fiscale consiste in un insieme di procedure di calcolo finalizzate a riprodurre le regole di determinazione della base imponibile e del debito d'imposta a livello della singola unità di analisi. Sulla base di questo approccio è possibile costruire indicatori di incidenza legale della tassazione sui redditi a livello micro, rapportando le imposte pagate in un determinato periodo al reddito realizzato in quel periodo dallo stesso soggetto (indicatori cosiddetti *backward looking* perché basati su dati osservati).

Nel sistema tributario italiano l'imponibile fiscale ai fini IRES per uno specifico anno di riferimento è ottenuto sommando all'utile netto (perdita) di bilancio desumibile dal conto economico,  $U(P)_{CE}$ , le variazioni fiscali in aumento,  $Var^+$ , e sottraendo le variazioni fiscali in diminuzione,  $Var^-$ , le perdite di esercizi precedenti,  $RIP_{IRES}$  e le eventuali deduzioni dalla base imponibile, come l'ACE:

$$IMP_{IRES} = U(P)_{CE} + [Var^+ - Var^-] - RIP_{IRES} - ded_{ACE}$$

Le variazioni fiscali sono diverse per natura e per obiettivi. Vi sono in primo luogo le variazioni fiscali temporali, che consentono di ripartire determinate componenti di reddito (tipicamente le plusvalenze) su più esercizi. Vi sono poi le variazioni definite formali che non hanno carattere transitorio, e rispondono a ragioni formali come, ad esempio, l'esigenza di evitare la doppia tassazione (es. quota esclusa degli utili distribuiti). Infine, vi sono le variazioni di tipo definitivo-sostanziale che comportano l'aumento o la diminuzione dell'imponibile rispetto al profitto lordo per ragioni sostanziali, quali l'esigenza di evitare manovre elusive (nel caso di variazioni in aumento), ad esempio la indeducibilità parziale degli interessi passivi, ovvero quella di concedere agevolazioni (nel caso di variazioni in diminuzione). Il riporto delle perdite consente a un'impresa di dedurre dal proprio reddito imponibile gli imponibili negativi maturati negli esercizi precedenti.

Le società legate da rapporti di partecipazione possono, soddisfatti certi requisiti, aderire al consolidato di gruppo. In questo modo ottengono che la tassazione non sia più commisurata, separatamente, agli utili di ciascuna di esse, ma avvenga su di una base imponibile unica. Per ogni gruppo fiscale, il reddito imponibile è dato dalla somma algebrica degli utili e delle perdite delle società rientranti nel perimetro del consolidato,  $\sum IMP_{IRES}$ . A questo reddito si sottraggono gli imponibili negativi di gruppo maturati negli esercizi precedenti,  $RIP_{CNM}$ , e altre eventuali deduzioni che possono essere trasmesse al consolidato, come l'ACE. Si ha quindi:

$$IMP_{CNM} = \sum IMP_{IRES} - RIP_{CNM} - ded_{ACE\ CNM}$$

Il modello di microsimulazione Istat-MATIS è fondato sui dati delle dichiarazioni fiscali delle società di capitali e dei gruppi fiscali. Il principale vantaggio consiste nella possibilità di determinare con maggior precisione la posizione fiscale dell'impresa rispetto all'approccio di calcolo basato sui dati civilistici<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Nella letteratura prevalente, la distribuzione del carico fiscale sulle imprese è stimata sulla base dei dati di bilancio. Si vedano tra gli altri, Bontempi *et al.* (2001), Bardazzi *et al.* (2003), Oropallo e Parisi (2007). Come noto, questo approccio è affetto da significativi errori di misura per l'impossibilità di tener conto adeguatamente delle divergenze fra l'imponibile civilistico e quello fiscale dovute alle variazioni fiscali, al riporto delle perdite, nonché alla tassazione consolidata di gruppo (per una rassegna della letteratura internazionale si veda Buslei *et al.* 2014). Per un approccio di calcolo basato su dati fiscali si vedano UPB (2019) e Bellucci *et al.* (2023).

Tutte le informazioni richieste per ricostruire le variabili fiscali sono tratte dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate. La base dati utilizzata per il calcolo della base imponibile per ciascuna società include il modello UnicoSC e il modello IRAP. Ai fini della determinazione dell'imponibile di gruppo si utilizzano inoltre le informazioni tratte dal modello del Consolidato Nazionale e Mondiale (CNM). La base dati fiscale è integrata con la base dati dei bilanci civilisti di fonte camerale, e con gli archivi statistici di fonte ISTAT sulle imprese. In particolare, sono compresi il registro delle imprese attive (ASIA), l'archivio gruppi, la rilevazione sul commercio estero (COE), le rilevazioni sulle imprese nazionali a controllo estero (Fats-inward) e le rilevazioni sulle imprese residenti con controllate estere (Fats-outward).

Per il modello Istat-MATIS la base dati integrata disponibile copre l'universo delle società di capitali per il periodo 2005-2022.

Il modello è multi-periodale al fine di tener conto delle principali componenti dinamiche della base imponibile quali, ad esempio, i riporti agli anni successivi delle perdite o le agevolazioni fiscali non dedotte per incapacienza, nonché degli effetti derivanti dalla graduale entrata a regime delle riforme recentemente introdotte.

È importante precisare le modalità con cui sono eseguiti gli esercizi di simulazione. A causa della indisponibilità delle annualità 2023-2025, non è possibile simulare i più recenti provvedimenti a partire dall'anno di entrata in vigore. Pertanto, si è slittata all'indietro nel tempo la data di introduzione dei provvedimenti, cosicché la normativa dell'anno  $t$  viene simulata con riferimento ai dati relativi all'anno d'imposta  $t-3$ . In altri termini, i dati dell'anno d'imposta 2008 sono utilizzati per simulare la normativa in vigore nel 2011 e così via.

L'attuale versione del modello non tiene conto dei possibili comportamenti delle imprese e di riflesso sui dati contabili e sul reddito imponibile. È indubbio che modifiche del *cash flow* determinate da variazioni del prelievo possano influenzare significativamente non solo le decisioni finanziarie, ma anche le scelte reali delle imprese. L'estensione del modello per incorporare nelle simulazioni le risposte comportamentali dei contribuenti in termini di scelte di investimento in risposta a variazioni dei parametri fiscali rientra tra gli obiettivi di sviluppo futuri.

## La simulazione dei provvedimenti e il calcolo dell'aliquota effettiva di imposta

Il modello Istat-MATIS riproduce i principali provvedimenti normativi che si sono susseguiti a partire dal 2008 sino alla fine del 2025 (Prospetto A.1). In particolare, la simulazione *benchmark* riproduce il sistema di prelievo a partire dalla riforma introdotta con la Legge Finanziaria 2008, che ha ridotto significativamente l'aliquota ordinaria IRES dal 33 al 27,5 per cento, così come l'aliquota IRAP che è passata dal 4,25 al 3,9 per cento, e contestualmente ha ampliato la base imponibile mediante l'abolizione degli ammortamenti anticipati e accelerati e l'introduzione di una regola di deducibilità degli interessi passivi netti, successivamente modificata nel 2010 e più recentemente revisionata nel 2019 al fine di recepire la Direttiva UE ATAD<sup>8</sup>. Si incorporano inoltre la nuova disciplina delle perdite fiscali introdotta nell'estate del 2011 (D.L. n.98), le varie deducibilità dalle imposte sui redditi relative al costo del lavoro (introdotte a più riprese fino ad arrivare alla Legge di Stabilità 2015), e la c.d. ACE (Aiuto alla Crescita Economica) introdotta alla fine del 2011 con l'obiettivo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese e l'autofinanziamento, attraverso una riduzione dell'imposizione sui redditi associata al finanziamento con capitale di rischio, fino alla sua abrogazione disposta dalla Legge di Bilancio 2024. Infine, la simulazione tiene conto della deduzione dell'IMU dall'IRES introdotta a partire dal 2013, le agevolazioni temporanee agli investimenti in beni strumentali nuovi introdotte alla fine del 2015 che hanno subito numerose proroghe e revisioni, e la maggiorazione della deduzione per le nuove assunzioni introdotta nel 2024.

<sup>8</sup> La Direttiva UE n. 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, reca norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. L'art. 4 della stessa intitolato "Norma relativa ai limiti sugli interessi" contiene una serie di disposizioni riguardanti la deducibilità degli interessi passivi in sede di determinazione del reddito di impresa, che rappresentano il minimo livello di tutela fiscale al quale gli stati membri erano tenuti a uniformarsi entro il 31 dicembre 2018.

**PROSPETTO A.1. LA SIMULAZIONE BENCHMARK.** Provvedimenti incorporati a partire dall'anno di imposta 2008

PROVVEDIMENTO INCORPORATO	Riferimento normativo	Anno di imposta di prima applicazione
aliquota IRES al 27,5%, aliquota IRAP al 3,9%	Finanziaria 2008	2008
abolizione degli ammortamenti anticipati e accelerati	Finanziaria 2008	2008
indeducibilità parziale degli interessi passivi (Regola del ROL)	Finanziaria 2008	2008
deduzione dall'IRES del 10% dell'IRAP forfetariamente riferita agli oneri finanziari	D.L.185/2008	2008
nuova disciplina sul riporto e l'utilizzo delle perdite fiscali	D.L.98/2011	2011
deduzione del rendimento figurativo degli apporti di nuovo capitale proprio (ACE)	D.L.201/2011	2011
deduzione dell'IRAP sul costo del lavoro dall'IRES	D.L.201/2011	2012
deduzione dell'IMU dall'IRES	Stabilità 2018	2013
maggiorazione della deduzione forfetaria IRAP e potenziamento ACE	Stabilità 2013	2014
deduzione integrale componente lavoro a tempo indeterminato dall'IRAP	Stabilità 2015	2015
maxi-ammortamento per i nuovi beni strumentali 2015-2016	Stabilità 2016	2015
taglio aliquota IRES dal 27,5% al 24%	Stabilità 2016	2017
super-ammortamento e iper-ammortamento	Stabilità 2017	2017
riforma della disciplina degli interessi passivi	D.L. 142 2018	2019
credito d'imposta ammortamento beni strumentali tangibili e intangibili	Stabilità 2020 e revisioni	2020
ACE innovativa	D.L. 73 2021	2021
eliminazione dell'ACE -- maggiorazione deduzione nuovi assunti (solo 2024)	Legge di Bilancio 2024	2024
proroga della maggiorazione deduzione nuovi assunti 2025-2027; revisione piano Transizione 4.0; introduzione IRES premiale (solo 2025)	Legge di Bilancio 2025	2025

**Calcolo della base imponibile**

A livello di singola impresa, la base imponibile si determina a partire dal risultato riportato in dichiarazione prima delle perdite scomputabili, sostituendo in sequenza le variazioni fiscali modellizzate in simulazione, quali la deducibilità parziale degli interessi passivi, la doppia deduzione IRAP, la deduzione IMU, le agevolazioni temporanee per i beni strumentali nuovi,<sup>9</sup> e per l'anno di simulazione 2024 si sottrae la nuova maggiorazione della deduzione per i nuovi assunti. Quindi si determinano le perdite scomputabili, i riporti in avanti delle perdite, ed infine la deduzione ACE. Per le imprese che non aderiscono al consolidato si quantifica l'imposta.

Per le imprese che aderiscono al consolidato, la simulazione determina la base imponibile di gruppo come somma algebrica dei redditi e delle perdite realizzati all'interno del perimetro del consolidato, tenendo conto dei vantaggi aggiuntivi previsti dalla normativa come la possibilità di conferire alla consolidante quote di interessi indeducibili e le eccedenze ACE. In capo alla consolidante si determina il reddito imponibile di gruppo e la relativa imposta.

**Parziale deducibilità degli interessi passivi**

Le informazioni richieste per il calcolo degli interessi passivi netti e del limite alla loro deducibilità, pari al 30 per cento del risultato operativo lordo, sono tratte dal quadro RF (prospetto interessi passivi non deducibili) e integrate con i dati di bilancio. Per i periodi d'imposta compresi tra il 2008 e il 2018, l'ammontare degli interessi passivi netti nel periodo d'imposta è determinato previa compensazione degli interessi passivi con gli interessi attivi. L'eventuale eccedenza di interessi attivi è utilizzata per compensare i riporti di interessi passivi indeducibili dagli anni precedenti. L'ammontare degli interessi indeducibili degli anni precedenti fino a capienza della quota non utilizzata degli interessi attivi di periodo è sottratta all'imponibile (variazione in diminuzione). In caso di eccedenza degli interessi passivi, si determina il risultato operativo lordo (ROL) al tempo  $t$  comprendendo i riporti dagli anni precedenti<sup>10</sup>.

La quota di interessi passivi netti eccedenti il ROL è indeducibile ed è portata in aumento dell'imponibile (variazione in aumento). Gli interessi passivi netti indeducibili sono riportati agli anni successivi. In caso di capienza del ROL si

<sup>9</sup> Le variazioni fiscali non modellizzate sono incluse nella base imponibile come componenti fisse.

<sup>10</sup> Il ROL è calcolato come la differenza tra il valore e i costi della produzione (di cui alle lettere A e B dell'articolo 2425 del codice civile), escludendo gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Gli interessi passivi netti sono deducibili fino a concorrenza del 30 per cento dell'ammontare del ROL così determinato.

utilizzano in compensazione gli interessi passivi indeducibili degli anni precedenti e si riduce l'imponibile per lo stesso ammontare. A partire dal 2010, l'eventuale eccedenza di ROL non utilizzata è riportata agli anni successivi (senza alcun limite quantitativo o temporale).<sup>11</sup>

Per le imprese che aderiscono al consolidato di gruppo si tiene conto dei vantaggi aggiuntivi ad esso associati che consistono nella possibilità di compensare l'eventuale eccedenza di interessi passivi maturata da parte di un'impresa successivamente all'adesione al consolidato con l'eventuale capienza di deducibilità degli interessi non utilizzata da parte di un'altra impresa dello stesso gruppo.

A partire dal 2019 si tiene conto delle importanti modifiche alla disciplina di deduzione degli interessi passivi introdotte con il recepimento della c.d. direttiva ATAD: a) il riporto senza limiti di tempo delle eccedenze di interessi attivi, b) il ROL non è più determinato assumendo il valore contabile delle voci indicate nel conto economico, bensì assumendo tali voci nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa; c) per la compensazione dell'eccedenza di interessi passivi netti dell'anno si utilizza prioritariamente il 30% del ROL dello stesso anno e, successivamente, il 30% del ROL riportato da precedenti periodi d'imposta (c.d. metodo FIFO); d) le eventuali eccedenze di ROL, in precedenza riportabili illimitatamente, sono ora riportabili solamente nei successivi cinque periodi d'imposta; e) è possibile conferire al consolidato anche le eccedenze di interessi attivi.

### La deducibilità dell'IMU

La simulazione incorpora la deducibilità ai fini reddituali dell'IMU relativa agli immobili strumentali in misura del 30% nel 2013, del 20% dal 2014 al 2018, del 50% nel 2019, del 60% nel 2020 e 2021, mentre dal 2022 è interamente deducibile (100%).

### La deducibilità dell'IRAP

La simulazione considera a partire dall'anno 2009 la possibilità di dedurre il 10% dell'IRAP dall'IRES come riconoscimento della deducibilità a titolo forfettario di una parte dell'imposta regionale che grava sui costi d'impresa (interessi passivi e costo del lavoro).<sup>12</sup> A partire dal 2012 la simulazione riproduce la deduzione integrale dal reddito dell'impresa dell'IRAP afferente alle spese per il personale dipendente (deduzione analitica), e ne quantifica l'effetto differenziale rispetto alla deduzione forfettaria dell'IRAP che continua a trovare applicazione con riferimento alla sola quota imponibile degli interessi passivi netti. La deduzione analitica è commisurata all'ammontare del costo del lavoro, come si desume dal bilancio civilistico, al netto delle deduzioni vigenti per il personale dipendente a tempo indeterminato (modello IRAP, quadri IC e IS).<sup>13</sup> Al fine di tener conto della variabilità a livello regionale del prelievo IRAP, la deduzione è ottenuta applicando al costo del lavoro netto l'aliquota implicita calcolata a livello dell'impresa, data dal rapporto tra il totale imposta e la corrispondente base imponibile, ovvero il valore della produzione netta (quadri IC e IR). Si è poi tenuto conto dell'interazione con la deduzione forfettaria: in presenza di più deduzioni, si è applicata in sequenza, prima, la deduzione analitica e, poi, la deduzione forfettaria (circolare n. 8/E 2013). La deduzione complessiva (forfettaria e analitica) computata ai fini IRES non eccede l'IRAP complessivamente dovuta. In conformità con quanto già previsto dal sistema di deduzione forfettaria dell'IRAP, la quota deducibile non dedotta per incapienza, sommata alla eventuale perdita del periodo, è riportata in avanti e utilizzata in compensazione degli eventuali redditi maturati negli esercizi successivi.

<sup>11</sup> Il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta la perdita della predetta eccedenza (Risoluzione n. 42/E del 12 aprile 2011). Nel caso di contestuale presenza di perdite fiscali pregresse prossime alla scadenza (cfr. il trattamento fiscale delle perdite previsto fino al 2010) e ROL capiente, la soluzione modellistica adottata consiste nel sottrarre dall'imponibile l'ammontare deducibile dei riporti di interessi passivi netti indeducibili fino a capienza del ROL, quindi si determinano le perdite scomputabili.

<sup>12</sup> Il provvedimento ha lo scopo di porre rimedio seppure in modo parziale e insufficiente ai rilievi di incostituzionalità dell'imposta regionale imputabili alla sua indeducibilità ai fini dell'imposta sul reddito.

<sup>13</sup> L'insieme delle deduzioni dalla componente costo del lavoro della base imponibile IRAP che sono state introdotte sin dai primi anni di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive è piuttosto articolato. Ricordiamo le deduzioni relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, ai contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, le deduzioni fisse per i contratti a tempo indeterminato, le deduzioni per le spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e quelle previste per i contribuenti minori che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.

## Le agevolazioni temporanee per gli investimenti in beni strumentali nuovi

La simulazione benchmark incorpora gli effetti dovuti alle agevolazioni agli investimenti in beni strumentali, a partire dal 'maxi-ammortamento', una maggiorazione del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto per i nuovi beni strumentali materiali acquisiti dall'ultimo trimestre del 2015 al 2016, fruibile a fini fiscali lungo l'intera durata di vita del bene.<sup>14</sup> Nel 2017 l'incentivo è ridenominato 'super-ammortamento' e viene introdotto il nuovo 'iper-ammortamento' rivolto agli investimenti in beni strumentali nuovi in chiave 4.0 materiali (inclusi nel c.d. allegato A della legge 232/2016: sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, dispositivi per l'interazione uomo macchina) ed immateriali (inclusi nel c.d. allegato B della legge 232/2016: software, anche mediante soluzioni di *cloud computing*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni). L'agevolazione ha effetto solo ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) ma non per l'IRAP.

A partire dal 2020, le agevolazioni per i beni strumentali assumono la forma del credito d'imposta, utilizzabile in compensazione con una vasta gamma di debiti fiscali, in quote annuali di pari importo. Il pacchetto "Transizione 4.0" prevede, a sostegno dell'innovazione e della digitalizzazione delle imprese, l'estensione delle agevolazioni sui beni strumentali ordinari e sui cosiddetti beni "Industria 4.0", suddivisi in beni materiali (allegato A) e immateriali (allegato B). Dal 2023 sono esclusi dal credito d'imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari. Dal 2025 sono esclusi dal credito d'imposta gli investimenti in beni immateriali 4.0. La tabella A.1 riporta le aliquote e i limiti di spesa previsti per le diverse categorie di beni strumentali agevolati.

Il calcolo degli investimenti nei beni agevolati ordinari effettuati nel periodo 2015-2022 si basa sui valori iscritti in bilancio per le immobilizzazioni in beni materiali escluse le costruzioni. Per stimare la vita utile dei beni strumentali nuovi, il coefficiente di ammortamento è calcolato come rapporto tra l'ammortamento iscritto in bilancio e il valore delle immobilizzazioni materiali (al lordo dell'ammortamento), al netto della componente relativa alle costruzioni, alla fine del periodo. Per i bilanci in forma abbreviata, i valori relativi a impianti e macchinari sono stimati a partire dall'aggregato delle immobilizzazioni materiali iscritto in bilancio, sulla base della composizione media per settore economico desunta dai dati di contabilità nazionale (fonte Istat). Il valore degli investimenti annuali è determinato secondo il metodo dell'inventario permanente. Dal 2017, le immobilizzazioni in beni strumentali tangibili e intangibili sono determinate al netto della componente relativa alle tecnologie digitali avanzate. Dai dati di bilancio non è possibile rilevare il valore delle immobilizzazioni in beni 4.0. I valori degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 sono determinati sulla base della deduzione per l'iperammortamento riportata in dichiarazione (quadro RF). I coefficienti di ammortamento utilizzati per i beni 4.0, per settore a due cifre, sono tratti da Bratta et al. (2020).

Il modello simula i maggiori valori riconosciuti a fini fiscali per l'ammortamento dei beni agevolati, ordinari e 4.0, materiali e immateriali, nel ciclo di vita utile, applicando le aliquote previste dalla normativa entro i limiti di spesa consentiti. Dal 2020, il modello determina l'ammontare del credito d'imposta maturato e le relative quote annuali utilizzabili in compensazione a partire dalle informazioni desunte dal quadro RU.

---

<sup>14</sup> Sono escluse dal beneficio le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali.

**Prospetto A.2. Gli incentivi agli investimenti: dalla maggiorazione degli ammortamenti al credito d'imposta**

Periodo di applicazione		Maggiorazione quote di ammortamento				Credito d'imposta					
		15/10/2015 – 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Beni tangibili ordinari</b>	aliquota	40%	40%	30%	30%	6%	10%	6%			
	tezzo				2,5	2	2	2			
<b>Beni intangibili ordinari</b>	aliquota						10%	6%			
	tezzo						1	1			
<b>Beni tangibili Industria 4.0</b>	aliquota				170%	40%	50%	40%	20%	20%	20%
	tezzo(*)				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	aliquota		150%	150%	100%	20%	30%	20%	10%	10%	10%
	tezzo(*)				10	10	10	10	10	10	10
	aliquota				50%		10%	10%	5%	5%	5%
	tezzo(*)				20		20	20	20(50)	20(50)	20(50)
<b>Beni intangibili Industria 4.0</b>	aliquota		40%	40%	40%	15%(***)	20%	50%	20%	15%	
	tezzo					0,7	1	1	1	1	
Ripartizione pluriennale		Periodo di ammortamento				5 quote annuali		3 quote annuali			

Nota: (\*) Classi di investimento per la maggiorazione delle quote di ammortamento; scaglioni di investimento per i crediti d'imposta.

**Le perdite fiscali**

La simulazione riproduce la riportabilità in avanti delle perdite limitata ad un quinquennio fino al 2010<sup>15</sup>, e successivamente la riportabilità illimitata nel tempo delle perdite fiscali non scadute e la contestuale limitazione quantitativa di utilizzo delle perdite fiscali in misura dell'80% del reddito imponibile in ciascun periodo. Fanno eccezione le perdite realizzate nei primi tre anni dalla costituzione della società che sono riportate in avanti senza limiti di tempo in base al regime previgente, e dal 2011 sono utilizzate fino a capienza dell'imponibile<sup>16</sup>.

Le perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato sono utilizzate solo dalla società che le ha generate. Le perdite realizzate in costanza di consolidato sono trasferite integralmente alla consolidante. Le perdite affluite al consolidato e non dedotte nello stesso periodo sono riportate a nuovo e utilizzate in compensazione del reddito complessivo del gruppo nei periodi successivi.

Per le imprese di nuova costituzione, la procedura assegna come perdita di periodo le perdite realizzate a partire dalla data di costituzione.<sup>17</sup> Per tutte le imprese attive in data anteriore al 2005, le informazioni relative alle perdite pregresse sono tratte rispettivamente dal modello Unico SC, quadro RS, per quanto riguarda le società individuali, e dal modello CNM, quadro CS, per le società consolidanti.

<sup>15</sup> Se l'impresa consegue un utile, le perdite pregresse sono portate in diminuzione dell'imponibile a partire dalla perdita verificatasi più indietro nel tempo fino a concorrenza del reddito. Se l'impresa realizza una perdita, il riporto è pari alla perdita del periodo corrente e degli esercizi precedenti, fino al quarto. La perdita verificatasi cinque anni prima è persa per incapienza.

<sup>16</sup> La normativa non fissa particolari vincoli nella scelta di scomputare le perdite 'ad utilizzo limitato' (80%) ovvero quelle 'ad utilizzo illimitato'. Si è supposto conveniente per il contribuente utilizzare prima le perdite riportabili in misura limitata per poi abbattere il residuo 20% di reddito imponibile con le perdite scomputabili in misura piena.

<sup>17</sup> Per applicare correttamente la procedura di riporto delle perdite è necessario conoscere l'anno di nascita dell'impresa. Si assume che l'anno di prima apparizione dell'impresa nel panel 2005-2022 corrisponda all'anno di nascita dell'impresa. Sono previsti alcuni correttivi a questa regola: in presenza di dati su interessi indeducibili pregressi o perdite pregresse l'anno di nascita viene modificato conseguentemente.

## La detassazione del rendimento figurativo del capitale proprio (ACE)

La simulazione *benchmark* considera, a partire dal 2011, la deduzione dall'imponibile della remunerazione ordinaria del finanziamento con capitale proprio, pari al prodotto tra gli incrementi patrimoniali realizzati rispetto ai valori di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2010 e il valore del rendimento nozionale del capitale proprio, fissato inizialmente al 3% per il triennio 2011-2013, successivamente elevato al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015, al 4,75% nel 2016, poi ridotto all'1,6% nel 2017, all'1,5% nel 2018 e all'1,3% dal 2019 al 2023, ultimo anno di applicazione dell'ACE.

La base di riferimento per il calcolo della remunerazione ordinaria è costituita dagli utili non distribuiti ai soci e dagli apporti di liquidità da parte dei soci. Sono previste le seguenti limitazioni. In ciascun esercizio la variazione in aumento del capitale non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.<sup>18</sup> Inoltre, la variazione in aumento del capitale investito non ha effetto fino a concorrenza del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o che fanno capo al medesimo soggetto economico.<sup>19</sup>

Altre disposizioni anti-elusive sono previste per le società legate da rapporti di partecipazione al fine di contrastare comportamenti tendenti a 'moltiplicare a catena' gli incrementi di capitale a fronte del conferimento iniziale di capitale. In particolare, queste ulteriori riduzioni sono determinate da: a) conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti controllati o sottoposti a controllo del medesimo controllante (o divenuti tali a seguito di conferimento); b) i corrispettivi per l'acquisizione o per l'incremento di partecipazioni in società controllate o collegate già appartenenti ai predetti soggetti; c) i conferimenti in denaro da parte di soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti; d) gli incrementi dei crediti di finanziamento nei confronti di controllanti e controllati. La Legge di Bilancio 2017 ha inasprito le norme antielusive, prevedendo, a partire dall'anno d'imposta 2016, la sterilizzazione dalla base ACE degli incrementi di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, con esclusione delle imprese finanziarie, per disincentivare aumenti del patrimonio netto che non si traducono in un potenziamento dell'attività produttiva dell'impresa. Sono escluse dal beneficio le società assoggettate a procedure concorsuali.

Nel 2021, per contrastare la crisi economica causata dal Covid-19, il Decreto Sostegni-bis ha introdotto, solo per l'esercizio 2021, una versione potenziata del meccanismo ACE, denominata "ACE Innovativa". Questa prevedeva un tasso di interesse nozionale elevato al 15% e un allentamento temporaneo delle regole sulla base imponibile, eliminando il limite sul patrimonio netto risultante dal bilancio ed evitando così l'impatto di eventuali perdite di bilancio sul calcolo del beneficio fiscale. Il tasso nozionale maggiorato si applica alla differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 e quello al 31 dicembre 2020, fino a un limite di 5 milioni di euro. Il tasso nozionale standard si applica agli incrementi di patrimonio netto superiori a tale importo realizzati nel 2021 e agli incrementi di patrimonio netto realizzati in data anteriore.

La variazione netta di capitale proprio è ottenuta cumulando a partire dal 2011 (anno di simulazione 2008) gli incrementi osservati in ciascun periodo d'imposta della somma di capitale sociale, riserve di capitale, riserve di utili, riserve in sospensione d'imposta (prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione, modello UnicoSC quadro RF) al netto degli incrementi nelle partecipazioni di controllo e di gruppo (dati di bilancio, UnicoSC quadro RS) e dei crediti di finanziamento nei confronti degli stessi soggetti (dati di bilancio). In ciascun esercizio si considera la variazione in aumento del capitale proprio così determinato fino a concorrenza del patrimonio netto risultante dal bilancio civilistico con esclusione delle riserve di acquisto di azioni proprie (dati di bilancio, prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione, modello UnicoSC quadro RF). Dal 2017 si applica inoltre la sterilizzazione della base ACE relativamente agli incrementi, a partire dal 2016, di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (valori di bilancio).

Per le imprese costituite a partire dal primo periodo di simulazione la deduzione è calcolata sull'intero ammontare del capitale proprio (al netto delle partecipazioni e dei crediti di finanziamento verso controllate e controllanti). Sono escluse dal beneficio le società assoggettate a procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria, come risultano dal registro delle imprese ASIA. L'agevolazione ACE è posta pari a zero per le imprese coinvolte in specifici eventi di trasformazione societaria (archivio Eventi di ASIA)<sup>20</sup>, per quelle con fatturato negativo o nullo che non sono censite nell'archivio ASIA, ad esclusione delle imprese di nuova costituzione, e per le imprese di cui non sono disponibili i bilanci.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> La norma mira ad evitare che le imprese possano godere di un'agevolazione basata su incrementi patrimoniali a fronte dei quali non vi è un corrispondente capitale per effetto di perdite pregresse e di esercizio.

<sup>19</sup> Anche in questo caso l'intento è di tipo antielusivo, volto ad evitare che il "vecchio" capitale si trasformi in "nuovo" capitale godendo dell'agevolazione ACE.

<sup>20</sup> In particolare, si considerano i seguenti eventi: cessioni per trasformazione in nuova impresa; cessione per trasformazione in impresa già esistente; cessazione per successione ereditaria. Ciò al fine di escludere le fattispecie di trasformazione di "vecchio" capitale in "nuovo" capitale ai fini del godimento dell'agevolazione ACE.

<sup>21</sup> Non sono disponibili le informazioni relative ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti.

Si è poi tenuto conto del meccanismo specifico dei riporti agli esercizi successivi della eventuale eccedenza della remunerazione figurativa rispetto al reddito di un esercizio, computando tale eccedenza di 'quota ACE' in aumento dell'importo deducibile dal reddito computato negli esercizi successivi. A partire dal 2015, l'eccedenza ACE risulta al netto della quota trasformata in credito IRAP (UnicoSC quadro RS).

Con riferimento alle società che aderiscono al consolidato nazionale, l'ACE non utilizzata è trasferita in capo alla società controllante fino a concorrenza del reddito complessivo di gruppo. L'eccedenza di ACE trasferita non utilizzata dalla capogruppo rimane nella disponibilità della singola impresa e rinviata nei successivi periodi di imposta. Come le perdite fiscali, le eccedenze di quote ACE generatesi anteriormente all'opzione del consolidato non sono attribuibili al consolidato.

Come previsto dal "Decreto Sostegni Bis", la simulazione riproduce la c.d. ACE innovativa, che prevede un'aliquota pari al 15% (maggiorata rispetto all'aliquota ordinaria dell'1,3%) per il calcolo del rendimento nozionale delle variazioni in aumento del capitale proprio per l'anno di imposta 2021. Ai fini della determinazione delle variazioni in aumento, si tiene conto della rimozione del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, escludendo così l'effetto di eventuali perdite di bilancio.

L'aliquota maggiorata è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro. Per l'eventuale eccedenza (in questo caso commisurata al patrimonio netto) il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota ordinaria dell'1,3%. L'aliquota ordinaria si applica sia alle eccedenze del 2021 sia alle variazioni in aumento del capitale proprio, cumulate dal 2011 al 2020. Anche per l'ACE innovativa è prevista la possibilità di optare per la trasformazione del beneficio in credito d'imposta.<sup>22</sup>

La simulazione incorpora lo stop all'agevolazione sugli aumenti di capitale realizzati a decorrere dal 2024, mentre continuano ad essere deducibili dall'imponibile le eccedenze di quote ACE accumulate negli anni per incapacienza totale o parziale.

### **La maggiorazione della deduzione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali**

La simulazione *benchmark* incorpora per il 2024 la maggiorazione della deduzione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali.

Per accedere al beneficio, è necessario dimostrare un effettivo incremento occupazionale. Le verifiche includono: a) incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dell'anno precedente, escludendo eventuali riduzioni in altre società collegate o controllate; b) crescita complessiva dell'organico aziendale, considerando anche i contratti a tempo determinato. Il costo del personale per nuove assunzioni, è calcolato come il minore tra: il costo effettivo dei nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale rispetto all'anno precedente. La norma prevede una maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro così determinato ai fini della determinazione del reddito imponibile. La superdeduzione può arrivare al 30% per i lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate.<sup>23</sup> Tale beneficio è immediatamente e pienamente fruibile solamente per le imprese con base imponibile capiente. Non è previsto il riporto delle eccedenze non utilizzate per incapacienza della base imponibile, né il loro trasferimento all'interno del consolidato fiscale. L'agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta (durata non inferiore a 365 giorni) antecedente al periodo di applicazione del beneficio. Sono escluse le società che si trovano in una procedura con finalità liquidatorie.<sup>24</sup>

I dipendenti a tempo indeterminato sono desunti dall'archivio Asia Occupazione, integrato con il quadro IS del modello Irap.<sup>25</sup> La simulazione quantifica la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni seguendo i seguenti passi: 1) a partire dall'anno di simulazione 2024 si determina il numero dei nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato al termine del periodo rispetto all'annualità precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (archivio gruppi societari in ambito civilistico); 2) l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è calcolato al netto degli eventuali decrementi del numero complessivo di lavoratori dipendenti, inclusi quelli con contratto a tempo determinato; 3) si determina il costo riferibile

<sup>22</sup> La norma prevede meccanismi di recupero dell'agevolazione fruita indebitamente qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio, in particolare, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta. Si precisa che tale meccanismo di recupero non è modellizzato in simulazione.

<sup>23</sup> L'allegato 1 del D.lgs. n. 216/2023 contiene un elenco dettagliato delle categorie meritevoli di maggior tutela. In particolare, sono inclusi i lavoratori svantaggiati, i disabili, le donne con almeno di figli minori o prive di impiego regolare da almeno 6 mesi in zone depresse, giovani sotto i 30 anni ammessi agli incentivi di disoccupazione giovanile del DL 48/2023, e i lavoratori con sede in regioni depresse.

<sup>24</sup> Decreto 25 giugno 2024, Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 - Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ([GU Serie Generale n.154 del 03-07-2024](#)).

<sup>25</sup> L'informazione non è più disponibile dall'anno d'imposta 2022.

all'incremento occupazionale pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, l'importo così determinato è maggiorato del 20 per cento.

## **La simulazione dei provvedimenti esaminati e il calcolo dell'aliquota effettiva di imposta**

### **Proroga della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali**

La simulazione quantifica per il 2025 l'incremento occupazione e la maggiorazione della deduzione sulla base della procedura sopra illustrata per il 2024.

### **Ires premiale**

Le imprese che, nel corso dell'anno d'imposta 2022 (per il quale sono disponibili i dati completi più recenti), soddisfano i requisiti per l'accesso all'IRES premiale sono state identificate come potenziali beneficiarie della misura. Sono escluse in primo luogo le società sottoposte a procedura di liquidazione, le imprese di nuova costituzione e le imprese che hanno fatto ricorso all'integrazione salariale ordinaria nel corso dell'anno 2024 (indagine OROS). Le società che destinano gli utili a riserve o che destinano gli utili alla copertura di perdite pregresse (quadro RS del modello UnicoSC) sono circa 540.700 imprese (corrispondente al 39,2% delle imprese che compilano la dichiarazione UnicoSC, circa 1.379.000 società). Il 95,2% delle imprese che accantona utili a riserva, trattiene oltre l'80% dell'importo totale degli utili realizzati (in aggregato il 77% degli utili viene accantonato, il restante 23% viene distribuito). Escludendo le imprese che accantonano meno dell'80 dei propri utili, il numero di potenziali beneficiari scende a circa 517.000, poi a 113.000 se si escludono le imprese che non soddisfano il requisito dell'aumento dell'occupazione (almeno l'1% di aumento dei contratti a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente, con almeno una nuova assunzione, e il cui numero di dipendenti non è diminuito rispetto alla media dei tre anni precedenti).

Al fine di determinare l'importo minimo degli investimenti rilevanti, sono stati presi in considerazione gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta Transizione 4.0<sup>26</sup> (quadro RU, modello UnicoSC anno fiscale 2022), corrispondenti a circa 50.000 imprese, di cui solo 28.800 società presentano livelli di investimento superiori alla soglia minima, pari a 20.000 euro. L'investimento minimo è determinato come il più elevato tra i seguenti importi:

- 24% dell'utile 2024 (30% dell'80% accantonato)
- 24% dell'utile 2023
- 20.000 euro.

La verifica della condizione di reinvestimento degli utili riduce il numero di potenziali beneficiari da 113.000 a 8.800 imprese. Al fine di preservare un numero quanto più ampio possibile di potenziali beneficiari, utile per esaminare più in dettaglio gli effetti distributivi della misura, viene introdotto un certo grado di flessibilità nell'applicazione delle condizioni di accesso al vantaggio fiscale, seguendo in una certa misura l'approccio adottato nella relazione tecnica della misura. Si parte dal presupposto che le società interessate all'aliquota ridotta possano attuare politiche di distribuzione degli utili conformi a tale obiettivo nel 2025. Inoltre, si sospende l'applicazione della condizione relativa alla base occupazionale nell'ipotesi che le imprese interessate al beneficio fiscale possano adottare scelte più flessibili in materia di occupazione per il solo anno 2025, tenuto conto del fatto che la diminuzione della base occupazionale negli anni successivi non figura tra le cause di decadenza dal beneficio (decreto ministeriale dell'8 agosto 2025, art. 7). Sulla base di queste ipotesi, si stima che circa 19.800 imprese potrebbero beneficiare dell'aliquota ridotta dell'IRES.

La simulazione determina la minore imposta dovuta da parte delle imprese beneficiarie per effetto della riduzione dell'aliquota IRES applicata all'intera base imponibile fino a capienza del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti, e pertanto al netto del credito d'imposta in virtù della cumulabilità concessa con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi eligibili (DM 8 agosto 2025, art. 12).<sup>27</sup> Il credito d'imposta di cui beneficiano i beni ammissibili è determinato tenendo conto del limite di spesa fissato per l'applicazione del piano "Transizione 4.0" nel 2025 con riferimento agli investimenti in beni materiali (allegato A della legge 232/2016) pari a 2,2 miliardi di euro, che corrisponde a una riduzione totale di 1,8 miliardi di euro (ovvero 600 milioni in tre anni per effetto dei limiti all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta), quantificato in una riduzione dell'aliquota del credito

<sup>26</sup> Tali attività comprendono anche gli investimenti più vincolanti in termini di riduzione del consumo energetico ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0.

<sup>27</sup> Nel caso in cui il valore del credito maturato sia indicato in dichiarazione, ma non sia riportato il corrispondente ammontare degli investimenti eligibili, quest'ultimo viene determinato applicando il sistema di aliquote vigenti.

d'imposta del 55% sulla base dei dati a disposizione. Per i beni immateriali 4.0, il costo residuo corrisponde al valore dell'investimento, essendo questi esclusi dal credito d'imposta a partire dal 2025.

In caso di perdite pregresse, si presume che la società eserciti l'opzione di astenersi dal compensare il reddito complessivo soggetto ad aliquota IRES ridotta con le perdite fiscali pregresse. Per i gruppi fiscali, la simulazione tiene conto della facoltà riconosciuta alla società consolidante di compensare in via prioritaria il reddito delle imprese soggette all'aliquota ordinaria con le perdite subite nello stesso periodo di riferimento dalle altre società consolidate, con la conseguenza che il reddito complessivo del periodo sarà determinato in via prioritaria dalla parte del reddito sottoposta a tassazione ad aliquota ridotta. Come per le imprese individuali, si presume che anche la società consolidante si avvalga della facoltà di astenersi dall'utilizzare le perdite pregresse fino a concorrenza del reddito soggetto all'aliquota ridotta.

### Il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta

L'aliquota effettiva di imposta (ETR) è ottenuta rapportando le imposte pagate in un determinato periodo al reddito ante-imposte realizzato in quel periodo dalla stessa impresa.

Per costruzione l'aliquota è compresa tra 0 e 1, non essendo definita per valori negativi del denominatore (perdita). Nei casi in cui risulta superiore a 1 è posta pari a 1. Questi casi si verificano quando il valore dell'utile ante-imposte è prossimo a 0 e il debito d'imposta risulta superiore al risultato di esercizio, ad esempio per effetto di variazioni fiscali in aumento. Il reddito/perdita ante imposte è tratto dal quadro RF del modello UnicoSC. Per i gruppi fiscali il denominatore dell'ETR è ottenuto come somma degli utili e delle perdite ante-imposte delle società aderenti al consolidato.

L'aliquota effettiva di prelievo complessivo IRES e IRAP, è ottenuta sommando al debito IRES simulato con Istat-MATIS la quota di imposta IRAP gravante sulla componente profitti della base imponibile IRAP. Questo ammontare è calcolato sottraendo al valore della produzione netta (modello IRAP quadro IC), il costo del lavoro (bilancio) al netto delle deduzioni specifiche (quadro IC) e gli interessi passivi (bilancio). L'IRAP gravante sulla componente profitti si ricava applicando alla quota di base imponibile così determinata l'aliquota implicita che tiene conto della variabilità a livello regionale del prelievo IRAP. Come già specificato, l'aliquota implicita IRAP è determinata rapportando il totale imposta (quadro IR) al valore della produzione netta, (quadro IC). Per l'anno d'imposta 2022, l'aliquota implicita IRAP risulta, in media, pari a 4,2 punti percentuali, superiore all'aliquota ordinaria (3,9%).

### Contribuenti IRES e la loro distribuzione in base al risultato del conto economico per sottogruppi di interesse della popolazione delle imprese

Nel sistema delle imprese italiane le Società di capitali rappresentano un segmento produttivo di rilievo, costituito da unità generalmente strutturate e di dimensioni medio-grandi, con una incidenza relativamente più elevata nel settore estrattivo, nelle utilities e nelle attività immobiliari. Nel 2022 tale classe di imprese rappresenta il 22% del totale di unità produttive, ma produce l'87,5% del fatturato totale del sistema, impiega il 65,1% degli addetti e genera l'80% del valore aggiunto complessivo. I dati relativi all'intero sistema produttivo sono estrapolati dal registro Istat FRAME-SBS 2022. Si tratta inoltre di imprese mediamente più produttive (presentano un valore aggiunto per addetto pari a circa 62 mila euro, superiore di quasi 2 volte rispetto alla media delle imprese senza personalità giuridica) e tendenzialmente più presenti sui mercati internazionali (complessivamente esse rappresentano il 98,5% delle esportazioni dell'intera economia).

Il modello Istat-MATIS si basa sui dati dell'universo delle società di capitali. L'analisi dei risultati si concentra su un sottoinsieme più ristretto: sono escluse le società appartenenti ai settori: agricoltura, finanziario, istruzione, sanità, cultura, sport, intrattenimento e divertimento (corrispondenti alle seguenti sezioni/divisioni Ateco 2007: A, K, O, P, Q, R, T, U e 94). L'insieme delle imprese selezionate è coerente con l'Archivio Statistico Imprese Attive (ASIA). Il numero delle società cresce costantemente nel periodo di osservazione, 2008-2022. Dopo la selezione, il numero delle società passa da 744.959 unità per il 2008 a 1.001.366 unità per il 2022.

#### PROSPETTO A.3. SEZIONI ATECO INCLUSE NELLE ANALISI

Settore	Sezioni ATECO 2007
Industria estrattiva e manifatturiera	B, C
Energia, gas, acqua, rifiuti	D, E
Costruzioni	F
Commercio	G
Altri servizi	H, I, J, L, M, M, S (solo divisioni 95 e 96)

Con riferimento alla classificazione delle attività manifatturiere per intensità tecnologica e dei servizi per contenuto di conoscenza sono stati applicate le aggregazioni proposte da Eurostat (prospetto A.4 allegato statistico).

Una caratteristica strutturale della distribuzione delle imprese italiane è che soltanto una quota approssimativamente intorno al 60 per cento dell'universo risulta in utile e, pertanto, contribuisce al gettito IRES.<sup>28</sup> Come si può osservare (Prospetto A.5 allegato statistico), la percentuale delle imprese in perdita o utile nullo, presenti nel sottoinsieme selezionato, risulta costantemente in diminuzione tra il 2015 e il 2019 nel periodo antecedente alla crisi pandemica, sale al 30,1% nel 2020, e si contrae al 23% in media nel biennio 2021-2022. Nel periodo compreso tra il 2015 e il 2022 e con riferimento alla popolazione selezionata, la percentuale delle imprese in perdita o utile nullo è più elevata negli altri servizi ad alta intensità di conoscenza, nelle imprese senza addetti o con fatturato inferiore a 500.000 euro e nelle imprese non esportatrici.

## La validazione del modello

La validazione è effettuata riproducendo il gettito fiscale IRES a normativa vigente negli anni 2008-2022 attraverso il modello Istat-MATIS e confrontandolo con quello effettivo così come risulta dai dati delle dichiarazioni fiscali UnicoSC, vari anni. Lo scostamento rilevato rispetto ai dati osservati per l'anno di imposta 2022 (ultimo periodo di simulazione) è contenuto con riferimento alle principali componenti dinamiche della base imponibile – interessi indeducibili, perdite scomputate e riportate in avanti, deduzione ACE (Prospetto A.6), e per oltre il 70% delle imprese l'imponibile stimato si colloca entro un intervallo  $\pm 5\%$  rispetto all'imponibile effettivo (Prospetto A.7).

### PROSPETTO A.6. I RISULTATI DEL MODELLO MATIS, CONFRONTO CON UNICOSC 2022: COMPONENTI DELLA BASE IMPONIBILE.

Valori medi (milioni di euro)

	numero imprese	frequenze (%)			differenza %		
		sotto stima	stima esatta	sovra stima	valori simulati	UnicoSC 2022	
Interessi	803.947	6,55	85,99	7,45	10.559	10.804	-2,26
Perdite scomputate	983.253	5,39	85,57	9,04	19.755	22.126	-10,72
Perdite riportate	983.253	8,08	71,79	20,13	293.689	302.984	-3,07
Deduzione ACE	983.253	10,84	73,58	15,57	13.488	14.320	-5,81
Eccedenze ACE	983.253	9,45	85,76	4,80	9.456	10.667	-11,35
Imponibile IRES	983.253	17,69	70,68	11,63	238.243	237.880	0,15

Fonte: modello di microsimulazione MATIS

Una ulteriore verifica della validità dei risultati generati dal modello Istat-MATIS è effettuato confrontando i risultati delle simulazioni a normativa vigente negli anni 2008-2022 per l'insieme selezionato delle società di capitali con i dati delle dichiarazioni fiscali UnicoSC. Il Prospetto A.8 evidenzia una lieve sovrastima del gettito IRES. Complessivamente (società indipendenti e gruppi fiscali) lo scostamento per ciascun periodo è al più del 5% (fanno eccezione i gruppi fiscali nel 2019 e 2020).

<sup>28</sup> Nel periodo pre-pandemia la percentuale di imprese in perdita o utile nullo risulta inferiore al 40% tra il 2015 (39,4%) e il 2019 (36,9%). Nel 2020 tale percentuale risale il 41,5% per flettere al 34,5% nel 2021.

**PROSPETTO A.7. I RISULTATI DEL MODELLO MATIS, CONFRONTO CON UNICOSC 2022: IMPONIBILE.** Valori medi (milioni di euro)

	numero imprese	frequenze (%)			valori simulati	UnicoSC 2022
		sotto stima	stima esatta	sovrastima		
<b>Totale</b>	983.253	17,7	70,7	11,6	238.243	237.880
<b>Settore: (a)</b>						
Ind. estr. e manifatturiera	137.675	14,6	69,8	15,6	85.517	87.424
Energia, gas, acqua, rifiuti	14.058	17,8	71,9	10,3	16.763	15.809
Costruzioni	158.430	12,5	75,3	12,2	20.944	20.853
Commercio	218.640	13,5	74,7	11,8	45.229	45.005
Altri servizi	454.450	22,5	67,4	10,2	69.791	68.791
<b>Tecnologia e conoscenza: (b)</b>						
<i>Manifattura - intensità tecnologica:</i>						
-alta	3.610	12,8	70,4	16,8	5.542	5.361
-medio-alta	23.716	14,3	69,1	16,6	24.686	22.785
-medio-bassa	55.501	14,1	69,3	16,6	25.397	24.193
-bassa	53.415	15,1	70,8	14,1	29.471	34.697
<i>Servizi - intensità di conoscenza:</i>						
-alta - tecnologia	51.722	12,6	74,8	12,6	6.690	6.658
-alta - servizi di mercato	78.990	12,1	75,7	12,1	34.033	32.586
-alta - altri servizi	3.855	13,3	74,8	11,9	692	655
-bassa	538.523	21,4	68,4	10,3	73.605	73.896
Altro	173.921	13,0	74,9	12,1	38.129	37.050
<b>Classe di fatturato:</b>						
0	29.067	6,5	90,0	3,6	986	979
1-500.000	576.165	19,7	71,5	8,8	10.598	11.214
500.000-2 milioni	226.893	16,0	67,0	16,9	17.925	18.255
2-10 milioni	114.215	15,0	69,0	16,0	34.813	35.041
10-50 milioni	29.361	13,2	72,0	14,8	43.499	42.928
50 milioni+	7.552	12,6	67,8	19,6	130.423	129.463
<b>Classe di addetti:</b>						
0	173.320	24,7	69,5	5,9	8.497	8.905
1-9	632.016	16,6	72,1	11,3	35.152	35.936
10-19	104.096	14,8	66,8	18,4	23.771	23.689
20-49	49.919	15,1	67,1	17,8	30.440	30.402
50-249	20.559	14,1	66,4	19,5	49.638	47.569
250-499	1.884	14,6	59,6	25,7	16.561	15.176
500+	1.459	15,1	54,6	30,2	74.184	76.203
<b>Rip. geografica:</b>						
Nord Ovest	274.889	18,4	68,4	13,2	99.645	97.603
Nord Est	194.270	18,5	67,5	14,0	59.319	56.211
Centro	236.942	18,3	70,3	11,4	50.352	55.423
Mezzogiorno	277.152	15,9	75,5	8,6	28.928	28.644
<b>Struttura proprietaria:</b>						
Impresa singola	808.397	16,8	71,7	11,5	72.033	72.625
Impresa in gruppo naz.	157.933	22,3	66,1	11,6	55.863	55.862
Consolidato nazionale	4.662	26,7	46,7	26,6	72.052	72.323
Controllata estera	9.167	9,8	75,3	14,9	27.711	26.771
Multinazionale	3.094	17,0	66,6	16,3	10.584	10.300
<b>Export:</b>						
No	863.800	18,1	70,8	11,0	106.884	106.874
Sì	119.453	14,5	69,5	16,1	131.359	131.006

Fonte: modello di microsimulazione MATIS

**PROSPETTO A.8 | RISULTATI DELLE SIMULAZIONI DEL MODELLO MATIS:CONFRONTO CON IL GETTITO IRES (milioni di euro)**

anno	Società singole				Gruppi fiscali			
	Numero imprese	Valori simulati	Gettito	differenza %	Numero gruppi	Valori simulati	Gettito	differenza %
2008	730.900	20.089	19.338	3,89	3.347	8.475	8.111	4,48
2009	736.357	17.666	17.459	1,19	3.579	6.878	6.830	0,70
2010	755.979	19.077	18.865	1,12	3.712	7.035	6.788	3,65
2011	774.596	19.628	19.456	0,88	3.906	7.363	7.286	1,07
2012	778.662	17.393	17.054	1,99	4.007	6.249	6.120	2,11
2013	805.813	17.159	16.944	1,27	4.032	6.034	5.864	2,89
2014	805.393	18.023	17.700	1,82	4.045	6.129	6.070	0,97
2015	820.372	18.968	18.714	1,35	4.173	6.964	6.910	0,79
2016	847.249	19.644	19.426	1,12	4.226	7.066	6.964	1,47
2017	869.284	19.031	18.789	1,29	4.281	7.266	7.166	1,39
2018	891.728	19.950	19.689	1,33	4.385	6.930	6.805	1,84
2019	915.241	23.191	22.902	1,26	4.501	8.363	7.152	16,94
2020	921.313	24.391	24.098	1,22	4.627	9.119	8.415	8,36
2021	954.064	31.583	31.494	0,28	4.745	13.485	13.318	1,25
2022	978.324	39.678	39.568	0,28	4.929	17.501	17.523	- 0,13

Fonte: modello di microsimulazione MATIS

Nota: i valori per il gettito IRES si riferiscono all'imposta corrispondente al reddito imponibile (prima delle detrazioni).

## Riferimenti bibliografici

Bardazzi, R., M. Pazienza, and V. Parisi (2003). The effects of the Italian tax reform on corporations: a microsimulation approach.

Bellucci C., S. Carta, S. De Tollis, F. Di Giacomo, M. Manzo, D. Bucci, D. Curto, F. De Grandis, e F. Sica (2023), A Corporate Income Tax Microsimulation Model for Italy, Dipartimento delle Finanze, W.P. n. 17.

Bratta B., L. Romano, P. Acciari, and F. Mazzolari (2020), "The Impact of Digitalization Policies. Evidence from Italy's Hyper-depreciation of Industry 4.0 Investments", Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze, DF Working Paper n. 6 June 2020.

Bontempi, M. E., S. Giannini, M. Guerra, and A. Tiraferri (2001, 12). Incentivi agli investimenti e tassazione dei profitti: L'impatto delle recenti riforme fiscali sul cash flow delle società a di capitali. *Politica Economica* 17.

Buslei, Bach, and Simmler (2014). Firm level models. *Handbook of microsimulation modelling, Contributions to Economic Analysis* Vol. 293 , 479–503.

Caiumi, A. and L. Di Biagio (2016). The Istat-MATIS corporate tax model. *Rivista di statistica ufficiale*, n. 2.

Oropallo and Parisi (2007). Will Italy's tax reform reduce the corporate tax burden? a microsimulation analysis. *Rivista di statistica ufficiale, ISTAT*.

UPB (2019). *Medita – A corporate tax microsimulation model at PBO*.